

MEMORIA TECNICA AD USO DEI SIGNORI EURODEPUTATI IMPEGNATI A FAVORE DELL'APICOLTURA

Oggetto: Osservazioni sul progetto di Regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE API

Attualmente questa valutazione si effettua applicando uno schema prescritto dagli Allegati II, III e VI della Direttiva 91/414/CEE. Questo schema non è idoneo alla valutazione degli insetticidi sistemici nel trattamento delle sementi, poiché le modalità di esposizione delle api ai prodotti sistemici rispondono a fattori tipicamente specifici della particolare sensibilità degli insetti utili, specie in quei casi in cui tali molecole impregnano tutta la pianta, compresi i fiori, e contaminano anche in via subletale il nettare ed il polline raccolti dall'ape.

Quando i prodotti sono irrorati, sono le bottinatrici ad essere esposte ed i loro effetti sono rapidi. Quando un insetticida sistemico impregna tutta la pianta, compresi nettare e polline dei fiori, tutte le caste d'ape sono esposte e gli effetti possono manifestarsi anche dopo molto tempo, poiché il prodotto può essere immagazzinato nell'alveare e le api possono consumare delle riserve contaminate diversi mesi dopo aver raccolto il nettare o il polline contaminati.

E' questo il caso degli insetticidi sistemici attuali (si vedano le valutazioni europee di queste molecole dove lo si nota chiaramente). E' dunque indispensabile realizzare uno schema valutativo nuovo che consideri queste specificità; le valutazioni effettuate in assenza di un tale schema non sono adeguate a evidenziare se il rischio delle sostanze e dei prodotti testati è accettabile per l'ape.

L'INDIPENDENZA DELLA VALUTAZIONE

Attualmente tutto il dossier valutativo è fornito dalle imprese che richiedono l'immissione sul mercato sia a livello europeo che nazionale. Non ci opponiamo per principio a questo sistema ma la sua attendibilità richiede un minimo di garanzie che al momento non esistono. Il richiedente l'autorizzazione, allo stato attuale, si limita a fornire o riassume degli studi che ha fatto realizzare ma non è neanche tenuto a segnalare l'esistenza di altri studi scientifici, anche se noti grazie a più che accreditate pubblicazioni, che potrebbero contraddire le sue conclusioni e la sua prioritaria motivazione economica. Così, per esempio, il dossier sulla molecola *fipronil* non contiene le relazioni del Comitato scientifico e tecnico francese, nonostante la Francia fosse proprio lo Stato membro relatore per questa sostanza.

Il dossier dovrebbe consentire la conoscenza e valutazione della totalità dell'informazione scientifica disponibile. L'ultima versione del progetto di Regolamento, non prevede l'obbligo di fornire una rassegna della letteratura scientifica per i possibili effetti neurotossicologici (il rischio per le api rientra in questo capitolo), mentre tale obbligo è prescritto ad esempio per la salute dell'uomo. Questo obbligo, minimale, dovrebbe valere per qualsiasi valutazione relativa a molecole e prodotti, tanto per il rischio eco-tossicologico quanto per gli effetti sull'uomo e l'animale o per le possibili evoluzioni e/o conseguenze nel suolo o nell'acqua.

Inoltre, la procedura di immissione sul mercato dovrebbe prevedere la possibilità di controllare studi a campione, scelti in modo aleatorio, facendoli ripetere da laboratori indipendenti dalle società richiedenti l'autorizzazione d'uso.

LE SEMENTI CONCIATE

Le sementi conciate non sono attualmente considerate come prodotti fitofarmaceutici, problema notevole se si constata quali e quante conseguenze importanti ha il loro utilizzo sugli insetti impollinatori e sulle api in particolare. Le sementi conciate non sono sottoposte né agli obblighi di etichettatura, né alle restrizioni connesse alle decisioni nazionali di approvazione o meno dei fitofarmaci. Può darsi il caso, pertanto, che semine con un prodotto conciato abbiano luogo in Stati membri che non hanno autorizzato il prodotto in questione o, addirittura, la

semina venga effettuata proprio quando lo Stato ha sospeso l'autorizzazione al prodotto, come accaduto di recente in Germania. Ora, in concreto, un effetto del trattamento ha luogo proprio al momento della semina.

Noi chiediamo che la Legislazione preveda il caso di questi trattamenti particolari e comprenda le sementi conciate nell'ambito dei prodotti fitofarmaceutici che figurano all'articolo 2 del progetto della Direttiva.

Certi trattamenti delle sementi vengono realizzati con sostanze sistemiche destinate a proteggere la pianta nel corso di tutta la sua crescita (è il caso dei Régent®, Gaucho®, citati). Osserviamo che questi trattamenti sono contrari per natura all'opzione di lotta integrata, chiaramente indicata dalla Direttiva quadro in progetto. Il concetto stesso di lotta integrata presuppone, in effetti, dei trattamenti puntuali e mirati. All'opposto, i trattamenti citati sono per natura sistematici, sistemici, persistenti e onnipresenti con importanti effetti residuali, per un tempo addirittura ben superiore a quello del ciclo colturale delle piante trattate. In altri termini, la concia delle sementi induce a trattare subito e su grande scala le colture di ogni tipo, ignorando che ciò sia veramente necessario.

Ne risulta un "fondo" di contaminazione ambientale, fenomeno che favorisce lo sviluppo di resistenze degli agenti nocivi così come la comparsa di effetti tossici cronici, anche per la salute umana. Essendo poco selettivi ed estremamente tossici per gli insetti, questi prodotti annientano la popolazione degli impollinatori e insetti affini assai utili per diminuire la pressione dei parassiti e dunque contribuire alla riduzione nell'utilizzo dei pesticidi. Non si tratta quindi certamente di prodotti dalle cui caratteristiche possa dipendere il futuro di cui necessita la nostra agricoltura.

L'ACCESSO AI DOSSIER DA PARTE DEL PUBBLICO

Attualmente, l'accesso non è automatico, salvo per le consultazioni organizzate da EFSA tramite suo sito Web. Tali consultazioni riguardano soltanto le sostanze attive; non sono segnalate agli stakeholders: sta quindi a ciascuno il carico di sorvegliare il sito di EFSA, cosa evidentemente poco pratica. E' possibile ottenere i dossier di autorizzazione tramite il diritto di accesso all'informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CEE); osserviamo, tuttavia, che questo diritto è poco conosciuto da parte dei Cittadini come dalle Amministrazioni responsabili dei vari Stati

membri. E' pertanto difficile, in certi Stati, ottenere anche gli abstracts degli studi eco-tossicologici, mentre l'attuale Direttiva 91/414/CEE prevede esplicitamente, con l'articolo 14 capoverso 2, che questi dati non siano confidenziali. E' ancor più difficile, inoltre, accedere agli studi veri e propri.

E' evidente, per contro, che gli apicoltori e le loro organizzazioni possono contribuire, all'esame dei dossier, grazie alla specificità delle loro conoscenze del mondo dell'ape. Nei dossier che è stato possibile consultare, alcuni studi pongono diverse domande sotto questo punto di vista.

Esempi:

- Certi test sono esercitati su colonie troppo piccole, di 500 api all'incirca. Una colonia in piena stagione è cento volte più numerosa. E' impossibile, con un numero tanto piccolo di api, dedurre dal test che i comportamenti necessari all'organizzazione della colonia risultino indenni o anche che la deposizione delle uova sia normale. In vari rapporti valutativi appaiono, invece, simili conclusioni.
- Il consumo di polline nell'ape è sempre ritardato: il polline, effettivamente, non può essere digerito dall'insetto se non dopo una fermentazione lattica che avviene nei favi dell'alveare. Gli alveari per i test sono posti in campo o sotto tunnel con dei favi di nutrimento; è impossibile sapere se il polline consumato dall'ape nel corso del test sia quello bottinato al momento del test o (la qual cosa è più probabile) quello preesistente nell'alveare; non si può pertanto dedurre dal test che il consumo del polline trattato non abbia effetto sull'ape, conclusione che si trova invece nei rapporti di valutazione.

E' dunque indispensabile che sia possibile l'accesso ai dossier; i Cittadini hanno diritto di essere informati sulle garanzie e valutazioni utilizzate dalle Autorità europee e nazionali per accordare le autorizzazioni, garanzie che riguardano oltre alla salute delle api, quella degli stessi Cittadini dell'Unione.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO DI DECISIONE

Al momento non esiste una via attraverso la quale far sentire il parere e il contributo di conoscenza e osservazione (delle Federazioni e Unioni apistiche per esempio) dei Cittadini o degli "stakeholders" sia nell'ambito dei Comitati o alla Commissione; è certamente possibile inviare delle missive, ma poiché la prassi è che tutto il processo valutativo coinvolga unicamente le imprese richiedenti e le

Amministrazioni, i rappresentanti dei gruppi di interesse, né tantomeno i semplici Cittadini, non hanno alcuna garanzia quanto alla considerazione delle loro osservazioni. Tutto ciò è, a nostro avviso, contrario allo spirito della Convenzione d'Aarhus di cui l'Unione Europea è firmataria. Dovrebbe essere quindi prevista una procedura di consultazione o l'audizione nelle procedure di valutazione e approvazione.

LE ZONE

Contrariamente al parere espresso con il primo voto del Parlamento Europeo, il Regolamento in progetto prevede, nella sua ultima versione, un sistema di «zonaggio»: non appena uno Stato autorizza un prodotto, esso viene riconosciuto anche negli altri Stati; viceversa, non appena uno Stato ritira l'autorizzazione, gli altri Stati della zona fanno lo stesso.

Un tale sistema fa temere un ulteriore livellamento, verso il basso, dei processi di autorizzazione. Ci si interroga del resto circa le conseguenze pratiche, nel caso due Stati maturino posizioni diametralmente opposte a proposito di una o più autorizzazioni, dal momento che nessun referente di arbitrato è previsto in questo frangente.

Per tali ragioni chiediamo di ribadire, quale Eurodeputato sensibile e impegnato a favore dell'Apicoltura italiana ed europea tutta, il Suo parere sfavorevole all'adozione di questo sistema.